

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

RIAPERTURA ATTIVITA' 18 MAGGIO 2020

Info e News

ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 546 DEL 13 MAGGIO

Regione Lombardia: dal 18 maggio obbligatorio rilevare la temperatura dei lavoratori prima di accedere al luogo di lavoro

Regione Lombardia, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione adottando misure più restrittive di prevenzione igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con Ordinanza n. 546 del 13 maggio, ha adottato ulteriori misure, valide dal 18 al 31 maggio 2020, ad integrazione delle norme nazionali previste dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

In particolare, il provvedimento prevede le seguenti prescrizioni nei confronti dei datori di lavoro e precisamente:

- ✓ il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n. 81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi;
- ✓ è fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante;
- ✓ è fortemente raccomandato l'utilizzo della App "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid".

Inoltre, è previsto che i protocolli di sicurezza anticontagio per le attività professionali (art. 1 lett. ii del DPCM 26 aprile 2020) devono tenere conto di quanto disposto da tale ordinanza.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza in esame, resta salvo quanto previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Le disposizioni producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020.

A QUESTO PROPOSITO VI INFORMIAMO CHE LUNEDI' 18 MAGGIO RICEVERETE IL NOSTRO DOCUMENTO SULLE PROCEDURE OPERATIVE ED I RELATIVI ALLEGATI AGGIORNATI CON LA PRESENTE ORDINANZA E CON GLI ULTERIORI CHIARIMENTI PERVENUTI NEL MENTRE SIA DAL GOVERNO SIA DAL GARANTE PER LA PRIVACY.

Tra le convenzioni Confcommercio MiLoMB è inclusa anche quella relativa ai dispositivi e ai sistemi per la rilevazione della temperatura, acquisti finanziabili anche con il bando regionale che dovrebbe aprire il prossimo 20 maggio (vedasi nostra circolare del 14 maggio u.s. "IMPORTANTE - Bandi e Convenzioni per Fase2 e successive post Covid-19").

BOZZA DL QUADRO

Secondo l' Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) della BOZZA del DL Quadro, a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sarebbero più soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Inoltre, detta BOZZA prevede che fino al 2 giugno 2020 siano vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dopodiché, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale pare possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

SARA' NOSTRA PREMURA DARE CONFERMA E DETTAGLI DI QUESTO DL QUADRO E DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI, UNITAMENTE AL TESTO DEL DECRETO RILANCIO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E PER IL QUALE ABBIAMO IN PREVISIONE UN WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IL 21 MAGGIO PROSSIMO.

IL DATORE DI LAVORO NON PUO' EFFETTUARE DIRETTAMENTE ESAMI DIAGNOSTICI SUI DIPENDENTI

Il Garante della Privacy ha aggiornato, sul proprio sito internet, le FAQ relative al trattamento dei dati personali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, il Garante ha precisato che il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti solo se disposta dal medico competente.

Le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9343635>

INAIL – L'INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 NON E' COLLEGATO ALLA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

L'INAIL, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, con comunicato stampa precisa che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l'accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

I presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono diversi.

Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative INAIL.

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-responsabilita-datore-lavoro-infortunio-covid-19.html>